

VERBALE VERIFICA E.V.R. - ANNO EROGAZIONE 2025

Addì, 21 febbraio 2025 presso l'Unione Industriale Pisana, si sono incontrati:

ANCE Pisa rappresentata dal Presidente Dott. Matteo Madonna, assistita dall'Unione Industriale Pisana nella persona del Dott. Federico Taddei

e

Le Organizzazioni sindacali di categoria di Pisa (di seguito anche OO.SS):

FILLEA- CGIL rappresentata da Giovanni Ferrari

FILCA-CISL rappresentata da Ferdinando Paragliola

FENEAL-UIL rappresentata da Gabriele Gerini

Di seguito congiuntamente le parti

*

Si sono incontrati per gli adempimenti previsti dall' art. 38 del CCNL e art. 1 dell'accordo collettivo provinciale per il settore edilizia delle imprese della provincia di Pisa sottoscritto in data 24 gennaio 2023, i quali prevedono che, ai fini della determinazione degli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), le parti sociali territoriali si debbano incontrare con cadenza annuale, entro il mese di febbraio di ogni anno di erogazione.

Premesso che

- Con verbale di accordo del 24 gennaio 2023, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 12 e 38 del CCNL 1° luglio 2014 e s.m.i. (da ultimo Verbale di accordo del 3 marzo 2022), per i dipendenti delle imprese edili e affini della Provincia di Pisa, veniva confermato l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura del 4% da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore alla data del 1° luglio 2014;
- Nel predetto accordo provinciale le parti hanno previsto che le incidenze ponderali in termini percentuali dei singoli parametri siano individuate nel modo seguente:
 - 1) Numero dei lavoratori iscritti in cassa edile – peso ponderale 25%
 - 2) Monte salari denunciato in Cassa edile – peso ponderale 25%
 - 3) Ore di lavoro denunciate in Cassa edile – peso ponderale 25%
 - 4) Numero delle ore-allievo formazione “16 ore” preassunzionali – peso ponderale 25%

- le parti hanno inoltre previsto che per ciascun indicatore si procederà al confronto dei trienni secondo le modalità temporali di seguito meglio specificate nella Tabella T

TABELLA T

Periodo di misurazione	Periodo confronto	Anno di erogazione
2022-2021-2020	2021-2020-2019	2023

2023-2022-2021	2022-2021-2020	2024
2024-2023-2022	2023-2022-2021	2025

Constatato che:

- Così come meglio esplicitato nella tabella 1 allegata al presente accordo, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per il periodo 1° gennaio -31 dicembre 2025, le verifiche, su base territoriale, dei parametri previsti per l'E.V.R. – quali meglio indicati in premessa – hanno rilevato che tutti e quattro i parametri presentano una variazione positiva

Si conviene e stipula quanto segue

- 1) Per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025, l'esito della verifica di cui al capoverso che precede determina il riconoscimento per la Provincia di Pisa dell'E.V.R. nella misura piena del 4%, in quanto tutti e quattro gli indicatori sono risultati positivi, secondo quanto riportato nella tabella di cui all'Allegato 1 del presente accordo;
- 2) Determinato l'E.V.R. come indicato al precedente punto 1), ogni impresa procederà alla verifica degli indicatori aziendali di seguito specificati:
 - a) ore denunciate in Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
 - b) volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate al livello territoriale. L'impresa confronterà tali parametri secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale come esplicitato nella **Tabella T**;


- 3) In presenza di entrambi i parametri pari o positivi, l'E.V.R. sarà erogato nella misura piena stabilita al precedente punto 1), applicando gli importi riportati nella tabella di cui all'allegato 2 (per il 2025 misura piena del 4%); in presenza di entrambi i parametri negativi, l'E.V.R. non deve essere erogato; in presenza di un solo parametro pari o positivo, l'E.V.R. sarà erogato in misura ridotta ovvero il 30% + il 50% della somma eccedente il predetto 30% rispetto alla misura definita a livello territoriale, che per il 2025 è **pertanto pari al 65%** (30% + (50% di (100%-30%)). Tali importi, corrispondenti pertanto al 2,6%, sono esplicitati nella tabella di cui all'allegato 3 al presente accordo;
- 4) In presenza di entrambi i parametri negativi o in presenza di un solo parametro positivo, l'azienda attiverà procedura di cui all'art. 38 del CCNL, utilizzando gli appositi modelli allegati (allegato 4). L'intera procedura dovrà esaurirsi entro 15 giorni dal ricevimento da parte delle OO.SS dell'informativa di cui all'allegato 4 inviata da ANCE Pisa/Unione Industriale Pisana.
- 5) Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro unico del lavoro. Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'E.V.R. nella misura prevista a livello territoriale (4%). Ai fini della procedura di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4) e fino al

raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.


- 6) Determinata la misura dovuta dell'E.V.R. in base all'andamento degli indicatori aziendali così come previsto ai precedenti punti 2),3) e 5), l'erogazione dell'E.V.R. - il cui calcolo, per gli operai, deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato come sopra a consuntivo - sarà effettuata in quote mensili al personale in forza. Per gli impiegati l'erogazione dell'E.V.R. avverrà mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi. L'importo dell'E.V.R. maturato nei mesi precedenti alla verifica effettuata in data odierna, sarà di competenza e verrà erogato con le spettanze retributive del mese di marzo.
- 7) L'E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal C.C.N.L., ivi compreso il trattamento di fine rapporto e non è quindi computabile nemmeno ai fini dei versamenti ed accantonamenti dovuti alla Cassa Edile.
- 8) Le parti si danno atto che gli importi dell'E.V.R. erogabili nel 2025 presentano i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge per l'applicazione del regime fiscale di assoggettamento ad imposta sostitutiva (c.d. detassazione) per i premi di produttività prevista dall' art. 1, co. 182 e ss. della legge n. 208 del 2015 e s.m.i. e pertanto per l'anno 2025 con aliquota pari al 5% ai sensi dell'articolo 1, comma 385, della legge n. 207/2024 c.d. Legge di Bilancio 2025. Restano comunque ferme le condizioni previste dalla normativa di riferimento, da verificarsi a livello aziendale.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE Pisa




Unione Industriale Pisana



FILCA-CISL

FILLEA-CGIL



FENEAL-UIL



Allegato 1

Tabella verifica parametri territoriali per l'anno di erogazione 2025

PARAMETRO	INCIDENZA PONDERALE	PERIODO DI MISURAZIONE (2024-2023-2022)	PERIODO DI CONFRONTO (2023-2022-2021)	ESITO
1. Numero dei lavoratori iscritti in cassa edile	25%	3.493	3.239	POS. (+254)
2. Monte salari denunciato in Cassa edile	25%	60.534.636	55.322.041	POS. (+5.212.595)
3. Ore di lavoro denunciate in Cassa edile	25%	5.315.328	4.952.800	POS. (+362.528)
4. Numero delle ore-allievo formazione "16 ore" preassunzionali	25%	1.727	1.696	POS. (+31)



Allegato 3
Tabella importi E.V.R. ridotto (2,6%)
-65% della misura piena-

OPERAI

Qualifiche	Minimi di paga base 1/7/2014	E.V.R. 2025 (orario) nella misura prevista dall'art. 38 CCNL
4° livello	6,60	0,17
3° liv. Op. specializzato	6,13	0,16
2° liv. Op. qualificato	5,51	0,14
1° liv. Op. comune	4,71	0,12
custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, inservienti	4,24	0,11
custodi, portinai, guardiani con alloggio	3,77	0,10

IMPIEGATI

Qualifiche	Stipendio base 1/7/2014	E.V.R. 2025 (mensile) nella misura prevista dall'art. 38 CCNL
7° liv.	1.630,17	42,40
6° liv.	1.467,63	38,16
5° liv.	1.223,02	31,80
4° liv.	1.141,51	29,68
3° liv.	1.059,96	27,56
2° liv.	953,97	24,80
1° liv.	815,36	21,20

Allegato 2

Tabella importi E.V.R. in misura piena (4%)

OPERAI

Qualifiche	Minimi di paga base 1/7/2014	E.V.R. 2025 (orario)
4° livello	6,60	0,26
3° liv. Op. specializzato	6,13	0,25
2° liv. Op. qualificato	5,51	0,22
1° liv. Op. comune	4,71	0,19
custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, inservienti	4,24	0,17
custodi, portinai, guardiani con alloggio	3,77	0,15

IMPIEGATI

Qualifiche	Stipendio base 1/7/2014	E.V.R. 2025 100% (mensile)
7° liv.	1.630,17	65,23
6° liv	1.467,63	58,71
5° liv	1.223,02	48,92
4° liv	1.141,51	45,66
3° liv	1.059,96	42,40
2° liv	953,97	38,16
1° liv	815,36	32,61

Allegato 4

FAC-SIMILE / AUTODICHIARAZIONE DA TRASMETTERE IN CASO DI NON RAGGIUNGIMENTO DEI PARAMETRI AZIENDALI

Carta intestata impresa

Luogo e data

Spett. CASSA EDILE PISA

Spett. RSU/RSA (ove presenti)

e p.c. Spett. ANCE PISA/Unione Industriale Pisana

Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) 2025

Autodichiarazione di non raggiungimento dei due parametri aziendali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dell'Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale del 24 gennaio 2023, la scrivente impresa dichiara il non raggiungimento di entrambi i parametri qui di seguito evidenziati nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'E.V.R. in quanto il valore medio di tali parametri per il triennio 2022/2023/2024 non è risultato pari o superiore al valore medio del triennio 2021/2022/2023.


- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile
- Volume di affari IVA, come rilevabili dalle dichiarazioni annuali IVA

E, di conseguenza, dichiara che per l'anno 2025 non procederà all'erogazione dell'E.V.R..

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.38 del vigente CCNL anche ai fini dell'attivazione dell'eventuale confronto con le OO.SS.

Distinti saluti.

Timbro e Firma del Legale rappresentante

The image shows several handwritten signatures in black ink. There are two large, stylized signatures on the left, a smaller one below them, and two more on the right. A blue ink stamp is visible on the far right side of the page.

Allegato 4

FAC-SIMILE / AUTODICHIARAZIONE DA TRASMETTERE IN CASO DI NON RAGGIUNGIMENTO DI UNO DEI PARAMETRI AZIENDALI

Carta intestata impresa

Luogo e data

Spett. CASSA EDILE PISA

Spett. RSU/RSA (ove presenti)

e p.c. Spett. ANCE PISA/Unione Industriale Pisana

Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) 2025

Autodichiarazione di non raggiungimento di uno dei parametri aziendali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dell'Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale del 24 gennaio 2023, la scrivente impresa dichiara il non raggiungimento del parametro qui di seguito evidenziato¹ nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'E.V.R. in quanto il valore medio di tale parametro per il triennio 2022/2023/2024 non è risultato pari o superiore al valore medio del triennio 2021/2022/2023.

- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile
- Volume di affari IVA, come rilevabili dalle dichiarazioni annuali IVA

E, di conseguenza, dichiara che per l'anno 2025 procederà all'erogazione dell'E.V.R. in maniera ridotta, pari al 65% degli importi concordati a livello territoriale.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.38 del vigente CCNL anche ai fini dell'attivazione dell'eventuale confronto con le OO.SS.

Distinti saluti.

Timbro e Firma del Legale rappresentante

¹ Barrare parametro non raggiunto con una x